

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Disciplina del contratto	2
Art. 2 - Entrata in vigore dell'Assicurazione	2
Art. 3 - Prestazioni Pensionistiche	2
Art. 4 - Rivalutazione semestrale della rendita	2
Art. 5 - Elementi di determinazione del Versamento	2
Art. 6 - Pagamento del Versamento	4
Art. 7 - Trasferimento, Riscatto e Anticipazioni	4
Art. 8 - Pagamento delle Prestazioni	5
Art. 9 - Opzioni	6
Art. 10 - Anticipazione/posticipazione della scadenza contrattuale	6
Art. 11 - Foro competente	7
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	7
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA IN ALTRE FORME	8

Art. 1 - Disciplina del contratto

Le presenti Condizioni generali di contratto regolano: il piano individuale pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Tax Qualified Annuity III - "Rendita di Previdenza Qualificata", di seguito Rendita di Previdenza Qualificata.

Rendita di Previdenza Qualificata è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito Decreto. Il piano, operante in regime di contribuzione definita, è rivolto a tutti coloro che intendono costruire un piano di previdenza complementare su base individuale.

Il contratto è disciplinato dalle condizioni che seguono e da quanto indicato nel Regolamento, nella polizza e nelle eventuali appendici.

Art. 2 - Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto è concluso, a condizione che sia stato effettuato il primo versamento, alle ore 24 del giorno in cui:

la polizza sia stata sottoscritta dall'Aderente oppure l'Aderente abbia ricevuto a mezzo Raccomandata la polizza o altrimenti comunicazione scritta dell'accettazione del modulo di adesione da parte della Compagnia.

Resta peraltro inteso che l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 della data di sottoscrizione.

Art. 3 - Prestazioni Pensionistiche

Eurovita in base al presente contratto provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse dell'Aderente e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

All'Aderente, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, purché abbia almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, **Eurovita** pagherà una rendita vitalizia rivalutata, in rate posticipate secondo la rateazione prevista. La rendita viene costituita progressivamente a fronte di ogni singolo versamento effettuato dall'Aderente nel corso della durata contrattuale.

In caso di morte dall'Aderente nel corso della durata contrattuale verrà liquidato un importo pari alla posizione individuale maturata così come definita al successivo articolo 5.

Art. 4 - Rivalutazione semestrale della rendita

Ad ogni semestre a partire dalla data di decorrenza della polizza (ricorrenza semestrale), la rendita assicurata, verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione. La rivalutazione della rendita verrà effettuata con le stesse modalità anche durante il periodo della sua corresponsione.

Art. 5 - Elementi di determinazione del Versamento

La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente. La posizione individuale consiste nella riserva matematica relativa alle rate di rendite generate dai contributi versati ed è non inferiore al cumulo dei contributi netti versati, aumentati dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotti da eventuali riscatti parziali e anticipazioni, rivalutati in base al rendimento della gestione interna separata Eurovita Previ riconosciuto all'Aderente. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese.

Su ciascun versamento è previsto un costo pari al 5%. Inoltre, al momento dell'adesione, solo sul primo versamento, è previsto un costo fisso pari a 5,00 euro.

La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata **Eurovita Previ** riconosciuto all'Aderente. Tale rendimento è calcolato, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I, secondo quanto previsto nella successiva "Clausola di Rivalutazione".

È possibile sospendere la contribuzione, ciò non comporta lo scioglimento del contratto; inoltre è possibile ripristinare la contribuzione in qualsiasi momento.

Per la determinazione della rata di rendita e della riserva matematica sono state formulate delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Aderenti e ai rendimenti minimi ottenibili con gli investimenti finanziari.

In particolare le ipotesi utilizzate sono le seguenti:

- ipotesi demografica:
 - per il periodo di differimento: tavola di mortalità della popolazione generale italiana elaborata dall'ISTAT sui dati del censimento del 2001: TAV SIM 2002 per il sesso maschile, TAV SIF 2002 per il sesso femminile;
 - per il periodo di pagamento della rendita: speranza di vita residua desunta dalla tavola di sopravvivenza proiettata e selezionata (IPS55), distinta per sesso e per anno di nascita, elaborata per le assicurazioni di rendita dalla Sezione Tecnica dell'ANIA sulla base della proiezione demografica costruita in base alla mortalità della generazione 1955;
- ipotesi finanziaria: tasso di interesse annuo minimo garantito del 2%, riconosciuto in via anticipata nella determinazione dell'importo iniziale della rendita;
- ipotesi di costo: spese per il servizio di erogazione della rendita pari allo 1,25% del valore maturato alla scadenza contrattuale. Inoltre sono previsti costi aggiuntivi dovuti dalla rateazione della rendita come indicato nella tabella seguente:

Frazionamento rendita	Costi aggiuntivi
Semestrale	0,25000
Trimestrale	0,37500
Mensile	0,45833

Nell'Allegato A sono esemplificati i coefficienti utilizzati per la determinazione della rata di rendita e della riserva matematica.

In considerazione del fatto che le ipotesi di cui sopra si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e finanziari. A tale riguardo, le ipotesi demografica e finanziaria di cui sopra sono garantite per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del contratto, successivamente **Eurovita** si riserva il diritto, nel corso della durata contrattuale, di rideterminare le ipotesi demografica e finanziaria utilizzate nel calcolo del versamento, a condizione che:

- 1) manchino almeno tre anni al pensionamento;
- 2) la modifica dell'ipotesi demografica sia effettuata in conformità a dati oggettivamente rilevabili, connessi alle valutazioni sulla probabilità di sopravvivenza desunte da rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico;
- 3) la modifica dell'ipotesi finanziaria sia effettuata in conformità a disposizioni dell'IVASS in merito al tasso di interesse massimo applicabile alla presente forma assicurativa.

Eurovita comunicherà all'Aderente eventuali cambiamenti delle ipotesi di cui sopra, almeno 120

giorni prima dalla data di effetto della modifica stessa, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. Qualora la modifica comporti un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Aderente può, prima della data di effetto della modifica stessa, non accettare la variazione, dandone comunicazione scritta **alla Compagnia** e indicando la propria volontà di interrompere il pagamento dei versamenti conservando la posizione individuale accumulata, ovvero di avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica individuale prevista dal Decreto.

In ogni caso le variazioni avranno effetto solo sui versamenti successivi alla data di effetto della modifica.

Art. 6 - Pagamento del versamento

I versamenti devono essere pagati alle scadenze pattuite tramite addebito su conto corrente bancario o postale oppure tramite Bollettino Postale.

A giustificazione del mancato pagamento del versamento l'Aderente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei versamenti precedentemente avvenuta al suo domicilio.

Art. 7 - Trasferimento, Riscatto e Anticipazioni

A condizione che non sia ancora iniziata l'erogazione delle prestazioni assicurate ai sensi dell'Art. 3, l'Aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto, dopo un periodo minimo di due anni dalla data di adesione del contratto. Il capitale disponibile in caso di trasferimento è pari alla posizione individuale maturata alla data del trasferimento.

L'Aderente può inoltre trasferire nella forma pensionistica complementare di cui al presente contratto la propria posizione maturata presso altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto. In tal caso l'importo trasferito è a tutti gli effetti equiparato a versamento aggiuntivo sul presente contratto, senza l'applicazione dei costi previsti all'art 5.

L'Aderente, anche prima del periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP, può esercitare il diritto di riscatto per le seguenti causali:

1 Riscatto totale:

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per più di 48 mesi.

Il riscatto totale non è tuttavia consentito nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.

2 Riscatto parziale:

Il riscatto parziale è concesso in misura pari al 50% della posizione individuale per le seguenti causali:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per più di 12 mesi ma meno di 48 mesi;
- ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria).

Inoltre, in caso di decesso dell'Aderente prima che quest'ultimo abbia esercitato il diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale maturata verrà liquidata agli eredi o ai beneficiari designati dall'Aderente (persone fisiche o giuridiche); in mancanza di tali soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata su apposito modulo predisposto dalla Compagnia e ad essa inoltrato direttamente, ovvero per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni unitamente ad idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari.

Eurovita, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al riscatto della posizione entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Il riscatto totale comporta la cessazione della partecipazione dell'Aderente al Fondo.

Nei casi di cui al punto 1 l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.

L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.

La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata su apposito modulo predisposto dalla Compagnia e ad essa inoltrato direttamente ovvero per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni unitamente ad idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari.

Eurovita, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al pagamento della posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 8 - Pagamento delle prestazioni

Eurovita richiede, al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento delle prestazioni e di individuarne gli aventi diritto, la consegna preventiva dei seguenti documenti:

- in caso di liquidazione di una rendita vitalizia deve essere consegnato il certificato di esistenza in vita del Beneficiario ad ogni anniversario della data di decorrenza nel periodo di erogazione della rendita.
- In caso di morte dell'Aderente:
 - certificato di nascita dell'Aderente o copia di un suo documento di identità valido;
 - codice fiscale e documento di identità valido del Beneficiario;
 - certificato di morte;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - copia del testamento se esistente;

Inoltre, in caso di liquidazione ad un Beneficiario minore, è richiesto il decreto del giudice tutelare.

Ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario verrà richiesta, solamente in relazione ad ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Verificatosi l'obbligo di pagamento delle prestazioni **Eurovita** esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta; decorso tale termine il Beneficiario può richiedere gli interessi moratori a partire dal termine stesso. Ogni pagamento viene effettuato con assegno o bonifico.

Art. 9 - Opzioni

Su richiesta dell'Aderente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, la rendita rivalutata, dovuta vita natural durante dell'Aderente, potrà essere convertita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile, di minore importo rispetto alla rendita di cui sopra, reversibile alla morte dell'Aderente in misura totale o parziale (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota scelta, al soggetto che designato, fintanto che quest'ultimo rimanga in vita, purché tra l'Aderente ed il soggetto designato esista un divario di età non superiore a 5 anni);
- b) una rendita vitalizia posticipata rivalutabile, di minore importo rispetto alla rendita di cui sopra, pagabile in modo certo nei primi 5, 10, 15 o 20 anni all'Aderente se in vita o, in mancanza, agli eredi. In caso di vita dell'Aderente oltre i primi 5, 10, 15 o 20 anni, la rendita continuerà ad essere pagata all'Aderente sua vita natural durante;
- c) un capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato; la quota parte residua della posizione individuale maturata, viene corrisposta all'Aderente in forma di rendita vitalizia. In tale circostanza, l'importo della posizione individuale maturata e della rendita rimanente viene determinato applicando i coefficienti di conversione comunicati dalla Società al momento del versamento di ciascun premio e indicati nei documenti contrattuali.

I coefficienti di conversione, di cui all'allegato A, si applicheranno ai versamenti effettuati nei primi dieci anni a partire dalla data di decorrenza del contratto; successivamente i coefficienti potranno essere modificati ai sensi dell'Art. 5 delle presenti Condizioni generali di contratto.

Il limite del 50% di cui sopra non si applica nei seguenti casi:

- qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia posticipata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in tal caso l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata;
- all'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in tal caso l'Aderente può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni ricorrenza semestrale nella misura stabilita al punto A della "Clausola di Rivalutazione" e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

Art. 10 - Anticipazione/posticipazione della scadenza contrattuale

L'Aderente può chiedere la corresponsione della prestazione pensionistica complementare a condizione che sia maturato il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

L'Aderente ha comunque facoltà di richiedere **alla Compagnia** di anticipare la prestazione pensionistica complementare con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. L'Aderente ha comunque la facoltà di chiedere **alla Compagnia** di proseguire la contribuzione a Rendita di Previdenza Qualificata oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di

appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

In entrambi i casi la rendita assicurata e il corrispondente valore di capitale saranno rideterminati con criteri attuariali sulla base dei versamenti corrisposti e della durata effettiva del contratto. L'ammontare delle quote di rendita derivanti da ogni singolo versamento sono ricalcolate sulla base dell'età ad ogni singolo versamento e della nuova durata contrattuale, utilizzando le basi di calcolo in vigore alla data di ciascun versamento, come se fin dall'inizio la polizza fosse stata stipulata con la durata nuova.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Alla presente polizza, piano individuale pensionistico (PIP) di tipo assicurativo, **Eurovita** riconoscerà una rivalutazione semestrale delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine **Eurovita** gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "**Eurovita Previ**" attività di importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

In caso di esercizio di prerogative individuali dell'Aderente, **Eurovita** riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.

A. Misura della rivalutazione

Eurovita dichiara, entro il 1° settembre e il 1° marzo di ciascun anno, il rendimento semestrale da attribuire agli Assicurati, relativo ai due periodi di certificazione definiti all'art. 5 del Regolamento del "**Eurovita Previ**". Tale rendimento viene determinato secondo la seguente modalità. Il rendimento semestrale, di cui all'art. 4 del Regolamento del Fondo, viene ricondotto ad un tasso annuo equivalente, in quanto l'aliquota di retrocessione e il tasso tecnico sono imputati su base annua. Il tasso annuo equivalente permette di avere una coincidenza degli interessi maturati annualmente con quelli maturati nei due semestri.

Il rendimento retrocesso agli Assicurati è pari al rendimento annuo moltiplicato per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare non inferiore all'80%.

Eurovita trattiene dal rendimento di **Eurovita Previ** un'aliquota non superiore al 20% fatto salvo che il rendimento del fondo sia inferiore al 5% nel qual caso **Eurovita** tratterrà comunque un punto percentuale del rendimento stesso.

Il rendimento retrocesso non può comunque essere superiore al rendimento annuo diminuito dell'1%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento retrocesso diminuito del tasso tecnico, già conteggiato nel calcolo del premio.

Una volta ottenuta la misura annua di rivalutazione, da quest'ultima si calcola il tasso semestrale equivalente per determinare l'effettiva rivalutazione da attribuire nel semestre agli Assicurati.

Il tasso tecnico di cui sopra è pari al 2%.

B. Rivalutazione della rendita assicurata

Ad ogni ricorrenza semestrale, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della **Compagnia**, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° settembre ed il 1° marzo che precede la ricorrenza semestrale.

Durante il periodo di differimento, la rendita rivalutata sarà ottenuta sommando alla rendita in vigore nel periodo semestrale precedente il prodotto della rendita stessa per la misura della rivalutazione.

La rendita continua a rivalutarsi con le stesse modalità anche durante il periodo di erogazione.

Gli aumenti della rendita assicurata verranno comunicati di volta in volta all'Assicurato.

ALLEGATO A
(dati aggiornati al 31 maggio 2020)

COEFFICIENTI di cui all'articolo 5

Nel seguito si riportano, a titolo meramente esemplificativo, i coefficienti utilizzati per la determinazione delle rate di rendita e della posizione individuale per un Aderente maschio di 30 anni, alla data del 1° gennaio 2008, e con età prevista al pensionamento a 65 anni.

Età	Durata	Tasso di tariffa
30	35	9,709629
31	34	9,903822
32	33	10,101898
33	32	10,303936
34	31	10,510015
35	30	10,720215
36	29	10,934619
37	28	11,153312
38	27	11,376378
39	26	11,603906
40	25	11,835984
41	24	12,072703
42	23	12,314157
43	22	12,560441
44	21	12,811649
45	20	13,067882
46	19	13,32924
47	18	13,595825
48	17	13,867741
49	16	14,145096
50	15	14,427998
51	14	14,716558
52	13	15,010889
53	12	15,311107
54	11	15,617329
55	10	15,929676
56	9	16,248269
57	8	16,573235
58	7	16,904699
59	6	17,242793
60	5	17,587649
61	4	17,939402
62	3	18,29819
63	2	18,664154
64	1	19,037437

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA IN ALTRE FORME

AGE – SHIFTING – IPS55

Il coefficiente deve essere scelto in base al sesso dell'Aderente, alla rateazione della rendita e all'età a scadenza aggiungendo o sottraendo il numero di anni, riportati nella seguente tabella, presi in corrispondenza del sesso e della data di nascita.

Data di nascita		Maschi	Data di nascita		Femmine
01/01/1900	31/12/1925	3	01/01/1900	31/12/1927	3
01/01/1926	31/12/1938	2	01/01/1928	31/12/1940	2
01/01/1939	31/12/1947	1	01/01/1941	31/12/1949	1
01/01/1948	31/12/1960	0	01/01/1950	31/12/1962	0
01/01/1961	31/12/1970	-1	01/01/1963	31/12/1972	-1
01/01/1971		-2	01/01/1973		-2

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN CAPITALE

Valore capitale per 1 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso:		MASCHIO			
età al pensionamento	rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	22,70	22,96	23,08	23,17	
56	22,19	22,44	22,57	22,66	
57	21,67	21,93	22,05	22,14	
58	21,15	21,40	21,53	21,61	
59	20,62	20,87	21,00	21,08	
60	20,08	20,33	20,46	20,55	
61	19,54	19,79	19,92	20,00	
62	18,99	19,25	19,37	19,46	
63	18,45	18,70	18,83	18,91	
64	17,90	18,15	18,28	18,36	
65	17,35	17,60	17,73	17,81	
66	16,79	17,05	17,17	17,26	
67	16,24	16,49	16,62	16,70	
68	15,68	15,93	16,06	16,14	
69	15,12	15,38	15,50	15,59	
70	14,57	14,82	14,95	15,03	

Sesso:		FEMMINA			
età al pensionamento	rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	24,67	24,92	25,05	25,13	
56	24,19	24,44	24,57	24,65	
57	23,70	23,95	24,08	24,16	
58	23,20	23,45	23,58	23,66	
59	22,69	22,94	23,07	23,15	
60	22,17	22,43	22,55	22,64	
61	21,65	21,90	22,03	22,11	
62	21,11	21,37	21,49	21,58	
63	20,58	20,83	20,96	21,04	
64	20,03	20,28	20,41	20,49	
65	19,48	19,73	19,86	19,94	
66	18,92	19,17	19,30	19,38	
67	18,35	18,61	18,73	18,82	
68	17,78	18,04	18,16	18,25	
69	17,20	17,46	17,58	17,67	
70	16,62	16,88	17,00	17,09	

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA

Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 5 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso:		MASCHIO			
età al pensionamento	rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	99,86	99,87	99,88	99,88	
56	99,84	99,85	99,86	99,87	
57	99,82	99,83	99,84	99,85	
58	99,79	99,81	99,82	99,83	
59	99,76	99,78	99,79	99,80	
60	99,72	99,75	99,76	99,77	
61	99,67	99,70	99,72	99,73	
62	99,62	99,66	99,67	99,69	
63	99,56	99,60	99,62	99,64	
64	99,49	99,54	99,57	99,58	
65	99,41	99,47	99,50	99,52	
66	99,32	99,39	99,42	99,44	
67	99,22	99,30	99,33	99,36	
68	99,10	99,19	99,23	99,26	
69	98,96	99,07	99,12	99,15	
70	98,81	98,93	98,99	99,03	

Sesso:		FEMMINA			
età al pensionamento	rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	99,91	99,92	99,92	99,93	
56	99,90	99,91	99,92	99,92	
57	99,90	99,91	99,91	99,91	
58	99,89	99,90	99,90	99,91	
59	99,87	99,89	99,89	99,90	
60	99,86	99,87	99,88	99,88	
61	99,84	99,86	99,86	99,87	
62	99,82	99,84	99,85	99,85	
63	99,79	99,81	99,82	99,83	
64	99,77	99,79	99,80	99,81	
65	99,73	99,76	99,77	99,78	
66	99,69	99,73	99,74	99,75	
67	99,65	99,69	99,70	99,71	
68	99,60	99,64	99,66	99,67	
69	99,53	99,58	99,60	99,62	
70	99,46	99,52	99,54	99,56	

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA

Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 10 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso:		MASCHIO			
età al pensionamento	rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	99,40	99,44	99,46	99,47	
56	99,32	99,36	99,38	99,39	
57	99,22	99,27	99,29	99,31	
58	99,10	99,16	99,19	99,21	
59	98,97	99,03	99,06	99,08	
60	98,81	98,88	98,92	98,94	
61	98,62	98,71	98,75	98,78	
62	98,41	98,51	98,56	98,59	
63	98,17	98,29	98,35	98,38	
64	97,91	98,04	98,10	98,15	
65	97,61	97,76	97,83	97,88	
66	97,27	97,44	97,52	97,58	
67	96,88	97,08	97,18	97,24	
68	96,45	96,67	96,78	96,85	
69	95,94	96,20	96,32	96,40	
70	95,35	95,65	95,79	95,89	

Sesso:		FEMMINA			
età al pensionamento	rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	99,65	99,68	99,69	99,69	
56	99,62	99,65	99,66	99,66	
57	99,58	99,61	99,62	99,63	
58	99,54	99,57	99,58	99,59	
59	99,48	99,52	99,53	99,54	
60	99,42	99,46	99,47	99,49	
61	99,34	99,38	99,40	99,42	
62	99,25	99,30	99,32	99,34	
63	99,15	99,20	99,23	99,25	
64	99,03	99,09	99,12	99,14	
65	98,89	98,96	99,00	99,02	
66	98,74	98,82	98,86	98,88	
67	98,56	98,65	98,69	98,72	
68	98,34	98,45	98,50	98,54	
69	98,09	98,21	98,27	98,31	
70	97,79	97,93	98,00	98,05	

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA

Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 15 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso:		MASCHIO			
età al pensionamento	rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	98,47	98,55	98,58	98,61	
56	98,26	98,34	98,39	98,41	
57	98,01	98,11	98,16	98,19	
58	97,73	97,84	97,90	97,93	
59	97,41	97,53	97,59	97,63	
60	97,03	97,18	97,25	97,29	
61	96,61	96,77	96,85	96,91	
62	96,14	96,32	96,41	96,47	
63	95,61	95,82	95,92	95,99	
64	95,01	95,25	95,36	95,44	
65	94,32	94,60	94,73	94,82	
66	93,55	93,86	94,01	94,11	
67	92,66	93,02	93,19	93,31	
68	91,66	92,06	92,26	92,39	
69	90,54	90,99	91,21	91,36	
70	89,27	89,78	90,03	90,19	

Sesso:		FEMMINA			
età al pensionamento	rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	
55	99,17	99,21	99,23	99,24	
56	99,09	99,13	99,15	99,16	
57	98,98	99,03	99,06	99,07	
58	98,86	98,92	98,95	98,96	
59	98,72	98,79	98,82	98,84	
60	98,56	98,63	98,66	98,69	
61	98,37	98,45	98,49	98,51	
62	98,15	98,24	98,28	98,31	
63	97,90	98,00	98,05	98,08	
64	97,60	97,72	97,78	97,82	
65	97,25	97,39	97,46	97,50	
66	96,85	97,01	97,09	97,14	
67	96,38	96,56	96,65	96,71	
68	95,81	96,03	96,13	96,20	
69	95,15	95,40	95,52	95,60	
70	94,37	94,66	94,80	94,90	

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA

Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 20 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	96,89	97,02	97,08	97,12
56	96,48	96,62	96,69	96,74
57	96,01	96,18	96,25	96,31
58	95,48	95,66	95,75	95,81
59	94,87	95,08	95,18	95,25
60	94,18	94,42	94,53	94,61
61	93,40	93,67	93,80	93,89
62	92,53	92,83	92,97	93,07
63	91,55	91,89	92,05	92,16
64	90,46	90,84	91,02	91,15
65	89,25	89,67	89,88	90,02
66	87,91	88,38	88,62	88,77
67	86,44	86,96	87,22	87,39
68	84,82	85,40	85,68	85,86
69	83,05	83,68	83,99	84,20
70	81,13	81,82	82,16	82,38

Sesso: FEMMINA				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	98,37	98,43	98,47	98,49
56	98,18	98,26	98,29	98,32
57	97,97	98,06	98,10	98,12
58	97,73	97,82	97,86	97,89
59	97,44	97,54	97,59	97,63
60	97,10	97,22	97,28	97,32
61	96,70	96,84	96,91	96,95
62	96,24	96,40	96,47	96,53
63	95,70	95,88	95,97	96,03
64	95,07	95,29	95,39	95,46
65	94,35	94,59	94,71	94,79
66	93,51	93,79	93,93	94,02
67	92,54	92,87	93,02	93,13
68	91,42	91,79	91,97	92,09
69	90,14	90,56	90,77	90,91
70	88,68	89,16	89,39	89,55

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE

Nel seguito si riportano i valori della rendita reversibile nel caso i due soggetti abbiano alla stessa età sono disponibili, su richiesta, i valori in caso di differenza di età compresa nei 5 anni.

Valore rendita vitalizia reversibile su due teste per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Testa primaria: Maschio

Testa secondaria: Femmina

Reversibilità:		100%			
età pensionamento testa primaria	età pensionamento testa secondaria	rateazione della rendita			
		annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	55	84,90	85,05	85,13	85,18
56	56	84,47	84,63	84,70	84,76
57	57	84,02	84,19	84,27	84,32
58	58	83,56	83,73	83,82	83,87
59	59	83,08	83,26	83,35	83,41
60	60	82,58	82,77	82,87	82,93
61	61	82,08	82,28	82,38	82,44
62	62	81,57	81,78	81,88	81,95
63	63	81,05	81,27	81,38	81,45
64	64	80,53	80,76	80,87	80,95
65	65	80,00	80,24	80,36	80,44
66	66	79,46	79,72	79,84	79,93
67	67	78,92	79,19	79,32	79,41
68	68	78,38	78,66	78,80	78,89
69	69	77,82	78,12	78,27	78,36
70	70	77,26	77,58	77,73	77,83

Valore rendita vitalizia reversibile su due teste per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Testa primaria: Femmina

Testa secondaria: Maschio

Reversibilità:		100%			
età pensionamento testa primaria	età pensionamento testa secondaria	rateazione della rendita			
		annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	55	92,26	92,34	92,38	92,41
56	56	92,06	92,15	92,19	92,22
57	57	91,86	91,95	91,99	92,02
58	58	91,65	91,74	91,79	91,82
59	59	91,42	91,52	91,57	91,60
60	60	91,18	91,29	91,34	91,37
61	61	90,93	91,04	91,09	91,13
62	62	90,67	90,78	90,84	90,88
63	63	90,40	90,52	90,58	90,62
64	64	90,12	90,25	90,31	90,35
65	65	89,83	89,96	90,02	90,06
66	66	89,53	89,66	89,73	89,78
67	67	89,21	89,36	89,43	89,47
68	68	88,88	89,03	89,11	89,16
69	69	88,53	88,69	88,77	88,82
70	70	88,17	88,34	88,42	88,48